

## MUNICIPIO

Lugano, 26 luglio 2007/FR/if  
centro inf.: 902.0 / 101.0

ris. mun.: 25/07/2007

**Posta A**  
Onorevole Signor  
Giordano Macchi  
Via Bottogno 7A  
6962 Viganello

Oggetto: On. Giordano Macchi - Interrogazione del 10 giugno 2007

Onorevole Signor Macchi,

con la presente diamo evasione alla Sua interrogazione citata in oggetto mirata ad approfondire l'eventuale impatto sugli introiti fiscali della nostra Città, in considerazione delle modifiche legislative entrate in vigore il 1. giugno 2007 a seguito dell'accordo settoriale sulla libera circolazione delle persone.

Innanzitutto dobbiamo osservare che le questioni sollevate sono di principale competenza della Confederazione, in questo contesto i Comuni ricoprono un ruolo passivo.

Possiamo affermare tranquillamente che le novelle legislative non dovrebbero generalmente incidere in modo negativo sulle entrate della Città.

L'accordo tra la Svizzera e l'Italia, stipulato il 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, stabilisce che i Cantoni Gionini, Ticino e Vallese devono riversare alla Repubblica Italiana il 40% delle imposte sulle remunerazioni pagate dai frontalieri italiani.

Le importanti modifiche di legge recentemente entrate in vigore che prevedono anche la soppressione delle zone di confine per il rilascio di permessi di lavoro per frontalieri (G CE/AELS) a favore di tutti i cittadini della CE e della AELS ad eccezione dei nuovi stati membri della CE.

Viene ora considerato frontaliere la persona che risiede in un paese della Comunità europea, che svolge attività lavorativa in Svizzera e che rientra al proprio domicilio all'estero almeno una volta alla settimana.

Computare nel calcolo della quota da riversare all'Italia le entrate provenienti dall'imposta alla fonte versate da tutti frontalieri, così come questi sono intesi oggi, andrebbe contro agli intenti iniziali che hanno spinto alla stipulazione dell'accordo precedentemente citato del 1974 tra la Svizzera e l'Italia nel quale, tra l'altro, non è espressamente precisato il significato di frontaliere ai sensi di tale accordo.

Pertanto la Confederazione e meglio il Cantone Ticino continuerà a riversare alla vicina Repubblica la quota parte considerando unicamente i versamenti provenienti da quei contribuenti residenti nella zona di frontiera, come avveniva nel recente passato. Le imposte alla fonte percepite dai lavoratori residenti al di fuori di questa zona invece non saranno oggetto di riparto con l'Italia, ma suddivise interamente tra la Confederazione, Cantone e Comuni interessati.

Un aspetto positivo dal punto di vista contributivo potrebbe verificarsi in presenza di passaggio da permessi di dimora temporanei (L CE/AELS), i cui detentori generalmente hanno un reddito medio alto, verso permessi per frontalieri (G CE/AELS), in quanto per questi ultimi lavoratori le aliquote d'imposta dopo una certa fascia di salario sono superiori.

Il Municipio comunque, consapevole che la tematica trattata è in costante sviluppo a seguito degli effetti sull'introduzione degli accordi bilaterali, non mancherà di chiedere all'autorità fiscale cantonale di essere costantemente informato sull'evolversi della situazione qualora dovesse riscontrare per la Città di Lugano effetti negativi rispetto allo stato attuale.

Qui di seguito rispondiamo alle domande presentateci:

- a) *Quanto incassa la Città di Lugano tramite la quotaparte delle imposte alla fonte di sua spettanza (tendenza ultimi anni)?*

Per l'anno 2006 la partecipazione è stata di fr. 19'043'883.30, per l'anno 2005 invece ammontava a fr. 16'774'756.10.

- b) *Quanto proviene per categoria da permessi di tipo B, L e G (ultimo anno disponibile)?*

Per l'anno 2006 i dimoranti hanno contribuito apportando fr. 13'047'156.02, mentre i frontalieri fr. 5'996'727.28.

Non ci è dato di sapere l'importo per ogni genere di permesso di dimora (B e L)

- c) *Visto che il riparto con l'Italia avviene sui permessi di tipo G, è dato sapere (la Città lo può chiedere alle competenti Autorità cantonali) se esiste una coordinazione tra l'Ufficio permessi e l'Autorità fiscale che permetta di suddividere tra permessi G "vecchio stile" nella fascia 20 km e "nuovi G", affinché il ristorno all'Italia avvenga solo per i primi? In caso contrario la quotaparte per l'Italia potrebbe subire nei prossimi tempi un notevole incremento, a detrimento della base imponibile ticinese (e quindi luganese)\*.*

*\* si tratta di una possibile interpretazione del diritto fiscale internazionale.*

Come detto in precedenza il ristorno concerne unicamente i contribuenti residenti nella fascia di confine.

I datori di lavoro, quali debitori della prestazione imponibile, sono tenuti a presentare annualmente un conteggio mediante moduli ufficiali recanti i dati del lavoratore imposto alla fonte nel quale dovrà anche essere indicato il luogo di residenza dello straniero, così da permettere all'autorità fiscale cantonale di identificare l'ammontare da riversare all'Italia.

Nella speranza di aver risposto esaurientemente all'interrogazione Le porgiamo, onorevole Signor Macchi, i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch.dipl.ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

C.p.c.:

- . On.li Signore e Signori Consiglieri Comunali
- . Municipio
- . Segretario Generale
- . Direttore Operativo
- . Direzione Servizi Finanziari
- . Ufficio Contribuzioni